

Data udienza 13 dicembre 2021

Integrale

Minori - Stato di abbandono - Stato di adottabilità - Parenti disponibili - Non esclude lo stato di abbandono - Rapporto tra minore e famiglia di origine - Mantenimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. - Presidente

Dott. - Consigliere

Dott. - Consigliere

Dott. - rel. Consigliere

Dott. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3810/2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), in qualita' di tutrice della minore (OMISSIS), (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), in qualita' di amministratrice di sostegno di (OMISSIS), e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 22/20, depositata il 29 dicembre 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2021 dal Consigliere Dott.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29 dicembre 2020, la Corte d'appello di Venezia ha rigettato il gravame interposto da (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il (OMISSIS), con cui il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva dichiarato lo stato di adottabilita' della minore (OMISSIS), figlia dell'appellante, sospendendo la madre ed il padre (OMISSIS) dall'esercizio della responsabilita' genitoriale, confermando la nomina del tutore (OMISSIS), affidando la minore al servizio sociale del Comune di residenza o dell'Unita' sanitaria locale eventualmente delegata, sospendendo i rapporti tra la minore ed i parenti, e dichiarando inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio da (OMISSIS), zia materna della minore.

Premesso che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di (OMISSIS) aveva comportato la formazione del giudicato in ordine alla tardivita' dell'intervento dalla stessa spiegato, all'infondatezza della pretesa di affidamento della minore da lei avanzata, all'insussistenza di rapporti significativi tra la stessa e la minore, al rapporto conflittuale esistente con la madre della minore ed alla circostanza che (OMISSIS) aveva ormai indirizzato le proprie energie alla rielaborazione dei traumi subiti al di fuori delle relazioni familiari, la Corte ha rilevato che l'appellante non aveva censurato l'accertamento della propria incapacita' di educare, istruire e mantenere la figlia, escludendo la sua legittimazione a chiedere la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono sul presupposto dell'idoneita' della sorella ad occuparsi della figlia.

Rilevato inoltre che l'accertamento dello stato di abbandono non era stato censurato neppure dal padre naturale della minore, il quale si era limitato a chiedere l'accoglimento della domanda di affidamento della minore alla zia materna ed il mantenimento di un legame con la figlia attraverso la previsione d'incontri con la stessa, la Corte ha osservato che egli non aveva spiegato le ragioni per cui, pur essendo padre della minore e nonostante la difficile condizione della madre, non intendeva impedire l'abbandono, reputando insufficiente a tal fine l'opposizione dei suoi familiari, e dando atto della mancata contestazione della sua mancanza di sensibilita' nei confronti della figlia, accertata dalla sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. Gli intimati non hanno svolto attivita' difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la nullita' della sentenza impugnata e del procedimento per violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, articoli 8, 10 e 12 rilevando che la Corte territoriale ha omesso di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto superflua l'audizione della zia materna, ai fini della valutazione dell'idoneita' della stessa all'affidamento, cui mirava l'intervento spiegato nel giudizio. Premesso che a tale richiesta non si era opposto neppure il padre della minore, sostiene che, nel dare atto dell'intervenuta formazione del giudicato al riguardo, la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle censure proposte da essa ricorrente, omettendo altresì di considerare che il preminente interesse della minore, cui dovevano essere improntati i provvedimenti da adottare, imponeva di evitare soluzioni meramente processuali, al fine di accertare la situazione complessiva della piccola (OMISSIS), anche alla luce delle dichiarazioni di

una parente che l'aveva a lungo frequentata e delle circostanze che avevano determinato l'interruzione dei rapporti con la madre.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente insiste sulla nullità della sentenza impugnata e del procedimento, per violazione dell'articolo 81 c.p.c., ribadendo che le censure proposte con l'appello non erano state sollevate nell'interesse della sorella, ma in quello della minore ad un pieno accertamento di tutte le misure possibili per evitare la dichiarazione dello stato di adottabilità'.

3. Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondate.

E' indubbio che, avendo ad oggetto esclusivamente l'inammissibilità dello intervento spiegato dalla zia materna, il giudicato formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rilevato la tardività dell'intervento stesso ed il difetto di legittimazione della parente, produceva effetto soltanto nei confronti dell'interessata: esso, pertanto, non precludeva l'impugnazione della medesima sentenza da parte della ricorrente, titolare di un autonomo interesse a resistere alla domanda proposta dal Pubblico Ministero e legittimata, in qualità di parte soccombente, a censurare l'accertamento dello stato di abbandono, anche sotto il profilo della esistenza di parenti disponibili a prendersi cura della minore. La stessa sentenza impugnata ha d'altronde rilevato che, nel proporre appello, la ricorrente non aveva insistito sulla propria capacità di educare, istruire e mantenere la figlia, ma solo sulla possibilità che ad occuparsi della stessa fosse la sorella. Non può tuttavia non rilevarsi che, non avendo quest'ultima impugnato la sentenza, il giudicato in tal modo formatosi nei suoi confronti era destinato a ripercuotersi indirettamente anche sull'accertamento dello stato di abbandono, sia sotto il profilo giuridico, per la preclusione che ne derivava ai fini dell'esame della domanda di affidamento da lei proposta, sia sotto il profilo fattuale, per l'accertamento compiuto in ordine all'assenza di rapporti significativi con la minore, che costituiva il fondamento del rilevato difetto di legittimazione dell'interveniente, e che trovava ulteriore conferma nel disinteresse da lei manifestato per l'impugnazione.

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità', questa Corte ha infatti precisato che la mera disponibilità dei parenti entro il quarto grado a prestare cure ed assistenza al minore non è di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità dello stato di abbandono, a tal fine occorrendo anche la presenza di significativi rapporti con lo stesso, dal momento che la L. n. 184 del 1983 attribuisce rilievo al rapporto di parentela soltanto se accompagnata dalle relazioni psicologiche ed affettive che normalmente lo caratterizzano, e ciò tanto più a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, il cui articolo 11, nel condizionare espressamente la declaratoria di adottabilità', in caso di decesso dei genitori, all'inesistenza di siffatti rapporti tra il minore ed i parenti entro il quarto grado, fa apparire irragionevole l'applicazione di una diversa disciplina in caso d'inefficienza dei genitori (cfr. Cass., Sez. I, 11/04/2018, n. 9021; 17/07/2009, n. 16796; Cass., Sez. VI, 24/06/2013, n. 15755). Sotto un diverso profilo, poi, l'accertata insussistenza dei predetti rapporti deve ritenersi di per sé sufficiente a giustificare la scelta della Corte di merito di non procedere all'audizione della zia materna, trattandosi di un adempimento che l'articolo 12 L. n. 184 cit. limita ai parenti entro il quarto grado che, in quanto aventi un'adeguata conoscenza della condizione personale e familiare del minore, nonché un legame affettivo forte e duraturo con lo stesso, siano in grado di fornire gli elementi necessari per la valutazione del suo interesse e di prospettare soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono senza recidere il legame con la famiglia di origine (cfr. Cass., Sez. I, 22/09/2015, n. 18689; 25/09/2013, n. 21893; 26/01/2011, n. 1840). La possibilità di un siffatto apporto risultava nella specie esclusa dalla prolungata

interruzione dei rapporti tra la ricorrente e la sorella, la quale, come riferito dalla stessa ricorrente, aveva dichiarato ai Servizi sociali, oltre due anni prima dell'instaurazione del presente giudizio, di non essere disponibile a farsi carico della cura e dell'assistenza della nipote, e da quell'epoca aveva interrotto ogni relazione con la stessa e con la madre, per poi riattivarsi soltanto attraverso l'intervento nel giudizio, spiegato con memoria depositata a circa tre anni di distanza dall'ultimo contatto.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ancora la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 8 sostenendo che nell'accertamento della sua capacità genitoriale la Corte territoriale non ha tenuto conto del diritto della minore ad essere educata nella sua famiglia di origine, avendo ommesso di verificare il carattere transeunte dello stato di abbandono ed avendo conferito rilievo alla condizione di sofferenza psichica di essa ricorrente, senza valutare le vicende personali conseguenti alla cessazione della convivenza con il padre della minore, il percorso di recupero da lei intrapreso e le eventuali possibilità di miglioramento.

5. Il predetto motivo va esaminato congiuntamente al quinto, ad esso strettamente connesso, con cui la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell'articolo 591 c.p.c., osservando che, nel ritenere inammissibili le censure da lei proposte, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'interesse pubblico cui è improntato il procedimento in esame, avendo conferito rilievo alle conclusioni da lei rassegnate, senza considerare che l'impugnazione era volta ad ottenere la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità.

6. I due motivi sono infondati.

Il riesame della valutazione compiuta dal Tribunale per i minorenni in ordine alla capacità della ricorrente di educare, istruire e mantenere la figlia doveva ritenersi infatti precluso dall'oggetto delle censure da lei proposte con il ricorso in appello, che, in quanto volte a contestare la configurabilità dello stato di abbandono esclusivamente sotto il profilo dell'esistenza di un parente entro il quarto grado idoneo a prendersi cura della minore e disponibile a provvedervi, comportavano l'acquiescenza alla sentenza di primo grado, nella parte riguardante l'incapacità genitoriale della ricorrente, con la conseguente formazione del giudicato interno in ordine al relativo accertamento.

Non può condividersi, in contrario, il richiamo della difesa della ricorrente al rilievo pubblicistico degli interessi alla cui tutela è preordinato il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità ed al conseguente riconoscimento, nell'ambito dello stesso, di poteri ufficiosi al Giudice procedente, che gli consentirebbero di estendere la propria indagine anche al di fuori del ristretto ambito segnato dalle conclusioni delle parti: l'attribuzione di tali poteri, riguardanti essenzialmente l'acquisizione d'informazioni ed elementi di giudizio e l'adozione di provvedimenti provvisori a tutela del minore, nonché la conformazione delle statuizioni da adottare nell'interesse dello stesso, non esclude infatti l'applicabilità dei principi generali del codice di rito, soprattutto per quanto riguarda l'iniziativa di parte, la cui operatività deve ritenersi anzi accentuata per effetto delle modificazioni apportate alla L. n. 184 del 1983 dalla L. 28 marzo 2001, n. 149. Com'è noto, infatti, tali modificazioni, volte ad adeguare la disciplina in esame ai principi del giusto processo, hanno comportato un'evoluzione in senso più marcatamente giurisdizionale del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, accentuandone la struttura contenziosa e rafforzando la posizione di terzietà del Giudice: a quest'ultimo è stata sottratta, in particolare, l'iniziativa nell'avvio del procedimento, ora riservata al Pubblico Ministero (articolo 9), e sono state altresì valorizzate le

garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, attraverso la previsione del patrocinio obbligatorio nei confronti dei genitori e degli altri parenti (articolo 8) e dello stesso minore fin dall'inizio del procedimento ed il riconoscimento agli stessi della facoltà di partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale nonché del diritto di essere sentiti ai fini dell'adozione, della modifica o della revoca dei provvedimenti provvisori (articolo 10). In tale contesto, e fermi restando i poteri officiosi d'indagine e di disposizione cui si è fatto cenno, deve escludersi che la mera impugnazione della sentenza consenta al giudice del gravame di estendere l'ambito della propria cognizione oltre i limiti segnati dall'oggetto delle censure proposte dal Pubblico Ministero o dalle altre parti, rimettendo in discussione l'accertamento compiuto dalla sentenza impugnata anche in relazione a profili in ordine ai quali gli stessi abbiano prestato acquiescenza; nessun rilievo può assumere, a tal fine, la natura camerale del procedimento delineato dalla L. n. 184, la quale non ne esclude il carattere contenzioso, ulteriormente sottolineato dalla pronuncia della decisione con sentenza (articolo 15) e dalla previsione dell'impugnabilità della stessa nelle forme ordinarie dell'appello (articolo 17), le quali confermano, pur in presenza degli elementi di specialità che contraddistinguono la disciplina in questione, l'applicabilità della regola generale dettata dall'articolo 329 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, 12/05/1973, n. 1293).

7. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 14 rilevando che il Tribunale e la Corte d'appello hanno ommesso di valutare il suo tentativo di darsi fuoco dinanzi al Tribunale per i minorenni, quale circostanza idonea a giustificare la sospensione del procedimento.

7.1. Il motivo è inammissibile.

La sospensione di cui alla L. n. 184 del 1983, articolo 14 applicabile quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che un temporaneo arresto del procedimento può riuscire utile nell'interesse del minore, è rimessa infatti alla discrezionalità del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. I, 19/03/2014, n. 6295; 28/02/2006, n. 4410), il cui apprezzamento in ordine alla sussistenza di elementi contrari alla pronuncia dello stato di adottabilità o comunque idonei a giustificare un differimento è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per difetto di motivazione, nella specie non dedotto dalla ricorrente, la quale si è limitata a far valere il vizio di violazione di legge, senza neppure precisare se la relativa istanza sia stata avanzata nelle precedenti fasi del giudizio.

8. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 8, 10 e 12 sostenendo che la Corte territoriale non ha considerato che la collocazione della minore in un diverso contesto personale comporterebbe la rottura definitiva di ogni legame con la madre biologica, la sua cultura e la sua religione.

8.1. Il motivo è infondato.

La cessazione dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine costituisce, ai sensi della L. n. 184 del 1983, articolo 27 un effetto necessario dell'adozione c.d. legittimante, disciplinata dal titolo II della medesima legge, cui è preordinata la dichiarazione di adottabilità prevista dagli articoli 8 e ss., che, in quanto incidente sul diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine, riconosciuto in via prioritaria dall'articolo 1, sul presupposto che tale famiglia costituisca l'ambiente più idoneo ad assicurare il suo armonico sviluppo psicofisico, ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare costantemente che la dichiarazione di adottabilità costituisce una *extrema ratio*, cui deve farsi ricorso soltanto quando ogni altro rimedio appaia

inadeguato a soddisfare l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con la salvaguardia dello interesse del minore (cfr. Cass., Sez. I, 30/06/2016, n. 13435; 20/01/2015, n. 881). In quest'ottica, e' stata piu' volte ribadita anche la necessita' di valutare innanzitutto la praticabilita' di interventi di sostegno diretti a rimuovere situazioni di difficolta' o disagio familiare, precisandosi che solo quando, a seguito del fallimento di tali tentativi, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacita' genitoriali entro tempi compatibili con la necessita' del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, e' legittima la dichiarazione dello stato di adottabilita' (cfr. Cass., Sez. I, 27/09/2017, n. 22589; 14/04/2016, n. 7391; 26/03/2015, n. 6137). E' stata altresì riconosciuta la necessita' di prendere in considerazione la funzione vicariale eventualmente svolta o esercitabile dai parenti piu' stretti che abbiano rapporti significativi con il minore e si siano dimostrati disponibili ad occuparsi della sua cura ed educazione, richiedendosi una valutazione d'idoneita' degli stessi formulata sulla base di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali territoriali che hanno monitorato il nucleo familiare o il parere di consulenti tecnici appositamente nominati (cfr. Cass., Sez. I, 16/02/2018, n. 3915).

L'esigenza di evitare, per quanto possibile, la rescissione dei legami tra il minore e la famiglia di origine e' stata evidenziata ripetutamente anche dalla giurisprudenza della Corte EDU quale risvolto del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall'articolo 8 della CEDU, in virtu' dell'osservazione che tale principio pone a carico degli Stati non solo obblighi negativi, ma anche obblighi positivi, i quali impongono, laddove sia provata l'esistenza di un legame familiare, di agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi, adottando le misure appropriate per riunire il genitore e il figlio (cfr. Corte EDU, 12/02/2019, Minervino e Trausi c. Italia; 13/10/2015, S.H. c. Italia; 21/01/2014, Zhou c. Italia), la cui adeguatezza dev'essere peraltro valutata tenendo conto anche della rapidita' della loro attuazione, dal momento che lo scorrere del tempo puo' avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore e il genitore che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 22/06/2017, Barnea e Caldararu c. Italia). In conformita' di tali principi, e facendo leva sull'esistenza nel nostro ordinamento di una pluralita' di modelli di adozione, non aventi come presupposto necessario uno stato di abbandono del minore e non sempre produttivi della cessazione di ogni rapporto con la famiglia di origine, la piu' recente giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto possibile individuare, accanto alla figura dell'adozione c.d. legittimante, anche una forma di adozione c.d. mite, avente il suo paradigma normativo nella L. n. 184 del 1983, articolo 44, comma 1, lettera d), ed idonea ad evitare la rescissione di ogni legame con i genitori biologici, cui puo' farsi ricorso in quelle situazioni, definite di "semi-abbandono", nelle quali, nonostante la non piena capacita' genitoriale dei genitori biologici, si ritenga opportuno, nell'interesse superiore del minore, assicurare la loro presenza nella vita di quest'ultimo, in considerazione dell'affetto e dell'interesse da loro comunque dimostrato nei suoi confronti (cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2021, n. 1476; 13/02/2020, n. 3643).

Ad un siffatto modello sembra fare riferimento la difesa della ricorrente (sia pure senza citarlo espressamente e richiamando invece istituti protettivi di diritto islamico quali la kafalah, dei quali la giurisprudenza di legittimita' ha escluso la contrarieta' ai principi dell'ordine pubblico internazionale, ai fini del riconoscimento dell'efficacia dei relativi provvedimenti stranieri nel diritto interno: cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2020, n. 25310; 2/02/2015, n. 1843), allorché pone in risalto la doppia cittadinanza (italiana e marocchina) della minore e la sua fede islamica, lamentando l'omessa valutazione del pregiudizio che la minore potrebbe subire, in caso di adozione, a causa della rottura definitiva di ogni legame con la madre e con il suo contesto culturale di origine. Tale

richiamo non tiene tuttavia conto dell'accertamento di fatto compiuto in primo grado, e rimasto incensurato in sede di gravame, relativamente all'incapacita' genitoriale della ricorrente ed all'impossibilita' di garantire, in tempi compatibili con la salvaguardia dell'interesse di quest'ultima, il recupero di un adeguato contesto familiare, anche alla luce dell'inammissibilita' della domanda di affidamento avanzata dalla zia materna, anch'essa coperta da giudicato e destinata, come si e' detto, a riflettersi negativamente sulla possibilita' di assicurare un idoneo supporto all'educazione, istruzione e mantenimento della minore. Tali circostanze, comportando una prognosi sfavorevole in ordine alla praticabilita' di interventi di sostegno idonei a favorire il superamento dello attuale deficit di cure ed assistenza mediante l'impiego di risorse umane e materiali reperibili all'interno del nucleo familiare, consentono di escludere la configurabilita' di quella situazione di semi-abbandono che costituisce il presupposto indispensabile per il ricorso a misure alternative all'adozione c.d. legittimante, facendo pertanto apparire legittima la conferma dello stato di adottabilita' pronunciata dalla sentenza impugnata.

9. Il ricorso va dunque rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalita' di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.